

La norma tecnica UNI EN 795

Come già segnalato nel nostro articolo del numero di Settembre, la messa in sicurezza di una copertura ai fini della prevenzione delle cadute dall'alto è ancora un settore poco "normato". In particolare l'unico riferimento valido sia a livello nazionale sia in ambito europeo è rappresentato dalla UNI EN 795, fondamentale strumento di lavoro per i costruttori e gli installatori dei dispositivi di ancoraggio.

Proviamo quindi a scorrere insieme la norma al fine di individuarne i punti più salienti.

Il **titolo** consiste in tre livelli: "Protezione contro le cadute dall'alto" (testo comunitario "Protection against falls from a height") - "Dispositivi di ancoraggio" (testo comunitario "Anchor devices") - "Requisiti e prove" (testo comunitario "Requirements and testing").

Il **sommario** riporta lo scopo della norma "La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto".

Si sottolinea come la norma parli esplicitamente ed univocamente di dispositivi di ancoraggio: negli anni (impropriamente, aggiungo) tale terminologia è stata accostata/sostituita con altre accezioni più o meno diffuse a livello locale in ambito tecnico e/o commerciale (fra tutte si citano quella di "sistemi anticaduta" e "dispositivi anticaduta", da riferirsi in realtà ai D.P.I. utilizzati per assicurare il lavoratore a tali dispositivi di ancoraggio piuttosto che a questi ultimi).

La norma EN795 è strutturata secondo i seguenti **capitoli**:

1 – scopo e campo di applicazione

Oltre a riprendere quanto già riportato nel sommario, si afferma che la norma non si applica ai ganci progettati secondo la EN 517 od alle passerelle secondo la EN 516 né ai punti di ancoraggio fissi facenti parte della struttura originale.

2 – riferimenti normativi

Si riporta un elenco in lingua inglese delle norme EN alle quali la EN 795 fa riferimento.

Pur non citandola mai nel testo e nonostante le considerazioni riportate al capitolo 1, viene indicata anche la EN 517 relativa ai ganci da tetto ("Prefabricated accessories for roofing – Roof safety hooks").

3 – definizioni

Vale la pena porre l'attenzione sulle seguenti definizioni:

- a) il dispositivo di ancoraggio è un elemento o una serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio;
- b) il punto di ancoraggio è l'elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l'installazione del dispositivo di ancoraggio;
- c) l'ancoraggio strutturale è l'elemento o elementi fissati in modo

permanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;

d) la linea di ancoraggio è una linea flessibile tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale (non si parla quindi di "linea vita" o di termini similari, diffusi negli anni essenzialmente a livello commerciale).

Vengono quindi elencate e descritte le classi dei dispositivi di ancoraggio:

- classe A1 – comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate;
- classe A2 – comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a tetti inclinati;
- classe B – comprende dispositivi di ancoraggio provvisori portatili;
- classe C – comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali (che deviano cioè dall'orizzonte per non più di 15°);
- classe D – comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali;
- classe E – comprende ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali (che deviano cioè dall'orizzonte per non più di 5°).

Si noti come non compaiano nel testo della norma i termini "ganci", "staffe", "linee vita" ecc.

4 – requisiti

La norma stabilisce e descrive le prove di resistenza alle quali devono essere sottoposte le varie classi dei dispositivi di ancoraggio: trattasi essenzialmente di prove statiche e dinamiche.

Successivamente (par. 4.2) vengono definiti i requisiti "general" per i dispositivi di ancoraggio, fra i quali si segnalano le seguenti disposizioni:

- a) i punti di ancoraggio devono essere progettati in modo da accettare e mantenere connesso il D.P.I.;
- b) i bordi o gli angoli esposti del dispositivo di ancoraggio devono essere arrotondati/smussati;
- c) la resistenza alla corrosione deve essere garantita ai sensi della EN 362:1992.

Al par 4.3 vengono definiti i requisiti "specifici" per le varie classi di dispositivo di ancoraggio (si definiscono in effetti solo le prove obbligatorie in sede costruttiva, rimandando per il loro dettaglio esecutivo al capitolo 5).



5 – metodi di prova

Descrivono nel dettaglio le modalità esecutive inerenti le prove previste per ciascuna classe di dispositivo di ancoraggio.

6- marcatura

Ogni dispositivo di ancoraggio deve essere dotato di marcatura conforme alla EN 365 (norma che regola la marcatura dei D.P.I.), consistente nelle seguenti informazioni grafiche minime:

- identificazione del costruttore/fornitore;
- numero di serie o matricola o simile;
- tipo e modello;
- norma EN di riferimento;
- pittogramma di rimando alle istruzioni d'uso.



Le scritte devono essere nella lingua del Paese di commercializzazione e devono essere chiare, indelebili, leggibili e comprensibili.

Inoltre, per i dispositivi di classe C e di classe E il fabbricante o l'installatore deve indicare chiaramente (su o accanto al dispositivo di ancoraggio) i seguenti parametri:

- numero massimo di lavoratori collegabili;
- l'esigenza di assorbitori di energia;
- i requisiti relativi alla distanza dal suolo.

"Sistemi anticaduta" prevede pertanto l'apposizione di una targhetta su ogni linea di ancoraggio installata.

7 – informazioni fornite dal fabbricante

La norma prevede la redazione di istruzioni per l'uso nella lingua del Paese di destinazione, conformi alla EN 365 e consistenti quindi nelle seguenti informazioni minime (rif. anche al capitolo 4 EN 365:2004):

- generalità e descrizione del dispositivo e delle sue parti;
- istruzioni per l'installazione;
- istruzioni per l'uso;
- avvertenze, limitazioni e divieti volti ad evitare un'impropria installazione e utilizzo dei dispositivi di ancoraggio forniti;

- istruzioni per la manutenzione periodica, indicando la casistica, la periodicità e la tipologia dei controlli (si dovrà indicare una frequenza di ispezione minima di 12 mesi);

- modalità di registrazione delle verifiche, ispezioni e riparazioni effettuate;

- riferimenti per la garanzia e la ricambistica;

- obbligo di utilizzo da parte di un singolo operatore (eccezione fatta per la classe C) equipaggiato con D.P.I. anticaduta dotato di assorbitore di energia conforme alla EN 355;

- per la classe C, la forza massima ammissibile in corrispondenza degli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi.

Il fabbricante deve inoltre fornire una dichiarazione attestante che i dispositivi di ancoraggio sono stati sottoposti alle prove previste dalla UNI EN 795.

"Sistemi Anticaduta" produce regolarmente le dichiarazioni attestanti l'esecuzione, con ovvio esito positivo, delle prove di tipo previste in sede costruttiva dalla UNI EN 795 (sta inoltre provvedendo volontariamente alla certificazione di tali prove mediante ente terzo).

8 – istruzioni per l'installazione

Il fabbricante deve fornire le istruzioni per l'installazione.

Gli installatori devono accertare l'idoneità dei materiali di supporto nei quali vengono fissati i dispositivi di ancoraggio strutturale. "Sistemi Anticaduta" in base a quanto sopra prevede la fornitura di un "Manuale di Istruzioni per l'Uso, l'installazione e la manutenzione periodica" comprendente gli schemi di montaggio dei dispositivi di ancoraggio e rispondente alle disposizioni di cui ai capitoli 7 ed 8 della norma UNI EN 795.

Appendice A – raccomandazioni per l'installazione

Trattasi di appendice informativa che responsabilizza l'installatore al fine di verificare l'idoneità del supporto di posa dei dispositivi di ancoraggio mediante calcoli ingegneristici (per il fissaggio su acciaio o legno) o imponendo l'esecuzione di prove in loco.

Appendice B – Relazione con la direttiva DPI

Eliminata con l'ultima revisione della norma.

Appendice ZA – punti della presente norma europea riguardanti i requisiti essenziali o altre disposizioni delle direttive UE

Ing. Luca Ravanelli

Sistemi Anticaduta by CRIBIS

Responsabile dell'implementazione degli standard di progettazione

Per qualsiasi quesito relativo ai dispositivi di ancoraggio, alla UNI EN 795, ai dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto ed alla messa in sicurezza delle coperture in generale potete inviare i Vostri quesiti all'indirizzo e-mail: luca@sa-anticaduta.com. Oltre a garantire a tutti una risposta diretta, i quesiti di interesse generale e quelli più rappresentativi verranno pubblicati mensilmente all'interno della nostra rubrica.